



Arezzo, 20 settembre 2011

Prot. 200/2011

Alla Ecc. ma Commissione Giustizia
del Senato della Repubblica
Palazzo Madama–Roma

Alla c.a. del Presidente
On. Dott. Filippo Berselli

Alla c.a. dell'On. Maria Alessandra Gallone
Relatrice DDL n. 957
Commissione Giustizia Senato–Roma

Oggetto: audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione concreta della legge n. 54 del 2006, in materia di affido condiviso (riferita ai disegni di legge nn. 957 e 2454)

Onorevole Presidente,
Onorevoli Senatori,

Il contributo che l'A.I.Me.F.–Associazione Italiana Mediatori Familiari –vuole dare ai disegni di legge, oggetto della presente audizione, è quello di fornire elementi utili che possano fare chiarezza sulle novità introdotte dall'art. 8, di entrambi i disegni di legge, che prevedono modifiche al codice di procedura civile inserendo l'art.706-bis - (*Mediazione Familiare*), ai fini di regolamentare le modalità di acquisizioni delle informazioni sulle potenzialità di un percorso di Mediazione Familiare, nelle ipotesi di disaccordo nella fase di separazione e conseguente elaborazione di un progetto educativo, per una reale attuazione dell'affidamento condiviso.

Da una lettura anche sommaria, oltre che approfondita, dei resoconti e degli atti depositati nelle precedenti audizioni emerge senza ombra di dubbio

una visione unitaria, condivisa anche dall'A.I.Me.F., sulla necessità che l'affidamento condiviso introdotto con la legge 54 del 2006 si concretizzi, non solo su un piano formale degli atti giudiziari, ma piuttosto sul piano sostanziale, anche attraverso un cambiamento culturale che una disposizione normativa può sicuramente sollecitare e promuovere.

Tra i vantaggi del ricorso preliminare ad un incontro informativo presso un centro di mediazione familiare pubblico o privato, si annovera la possibilità di gestire l'evento separativo fuori dalle aule dei Tribunali che per loro natura sono "giudicanti" e male si prestano ad essere strumenti di accoglienza e sostegno. In questo modo si potrà perseguire l'obiettivo di valorizzare le esperienze di aiuto psicosociale alla famiglia in crisi anche prima delle procedure giudiziarie relative alla separazione, fornendo uno spazio di riflessione per tutti i partecipanti alla vicenda separativa, che può essere vissuta nei suoi aspetti trasformativi, evitando, ove possibile, quelli distruttivi.

Infatti il vero problema non è tanto la separazione o il divorzio, ma il perdurare di una situazione conflittuale anche dopo la separazione che è causa di ulteriore instabilità nei figli, con conseguenze anche gravi sui loro comportamenti futuri, anche in età adulta.

È ormai incontrovertibile il principio che entrambe le figure genitoriali sono importanti per una crescita armonica ed equilibrata dei figli e che la separazione implica una modificazione delle relazioni e non un loro annullamento.

La mediazione familiare si prospetta come una attività rivolta ad affrontare, possibilmente con interventi di prevenzione, le problematiche relative alla coppia che è in crisi e decide di separarsi, tutelando l'interesse dei figli.

Quei bambini che sono stati fatti partecipi delle difficoltà **dai** genitori e rassicurati sulla garanzia della presenza dell'uno e dell'altro riescono a superare positivamente l'evento.

Si impone allora una preparazione al cambiamento operata da esperti professionalmente affidabili e rigorosamente preparati.

Superata la fase del pronto intervento, la vera soluzione che una società possa adottare, non sta nel prendersi cura del minore (salvo quei rari casi specifici, portatori di patologie gravi) ma nel prendersi cura dei genitori sì da riconsegnare loro la legittima gestione dei figli, anche con una faticosa e ‘tardiva’ formazione alla ‘genitorialità’, alla luce di un ruolo adeguato al sistema sociale in evoluzione e quindi familiare.

In un’ottica di pari opportunità, di equilibrio, di pari doveri e piaceri di cura, la mediazione familiare favorisce il dialogo tra i genitori e permette di procedere con più rispetto ed equilibrio qualora ad entrambi è data la possibilità di riappropriarsi della propria capacità negoziale rispetto alle decisioni da assumere, ai fini di riorganizzare in modo sostenibile le relazioni familiari dopo la separazione.

Da quanto esposto si ricava che nella gestione di un sistema familiare sono presenti due componenti: quella psico-relazionale e quella legale.

Ma è necessario fare attenzione: se la legge confida sulla ragione, sul dovere, sugli effetti della sanzione come punizione, nulla può nel mondo interno dell’individuo. Essa agisce sul cittadino, poco sulla persona.

Partendo da questa premessa che fa della legge uno strumento funzionale a difesa del benessere del cittadino nella sua unità psico-somatica e sociale, si rende necessario ribadire tale principio nello specifico della famiglia.

In sostanza è necessario aiutare le persone in difficoltà affettiva, ad uscire dall’egocentrismo difensivo per favorire il rientro al principio della realtà. In breve uscire dall’ottica della difesa esasperata dei propri diritti per avviarsi all’apertura collaborativa dei propri doveri. Da questo ne segue il senso dell’appartenenza a quel sistema familiare (creato da entrambi) e quindi di una generazionalità ritrovata. Va sottolineato che la generazionalità è lo stadio evolutivo più avanzato dell’adulto, sua premessa è la genitorialità.

In un quadro di evidente smarrimento socio-familiare, si introducono le competenze e la professionalità di un intervento privilegiato qual è quello della mediazione familiare. Intervento in grado di raccogliere le inquietanti premesse, induttrici di una ‘generazione a rischio’, per ristrutturarle e



convogliarle in intese comuni affidabili in quanto concordate dagli “attori protagonisti” sulla base dei bisogni dei singoli e del sistema di cui fanno parte.

Rispetto a quanto previsto all’art. 8 dei disegni di legge nn. 957 e 2454 preme evidenziare che:

- la norma si pone in modo recettivo rispetto al riconoscimento dei centri di mediazione familiare pubblici e privati già operanti da anni sul territorio nazionale che si avvalgono di professionisti formati alla mediazione familiare iscritti ad associazioni che sono state censite dal CNEL perché rispettose di un percorso formativo adeguato agli standard europei, di un codice deontologico e di una copertura assicurativa a tutela degli utenti.
- La norma si pone in modo propulsivo rispetto al cambiamento culturale, imprescindibile perché si possa realizzare un reale affidamento condiviso, proponendo l’acquisizione di informazioni sulla mediazione familiare come consuetudine e **non come obbligo di adesione alla stessa**, lasciando alla **libera volontarietà delle parti** se avvalersene o meno.

A.I.Me.F. – Associazione Italiana Mediatori Familiari

Il Presidente

Dott. Luigi ZAMMUTO

La Presidente Commissione proposte di legge e rapporti con il Parlamento

Dott.ssa Federica ANZINI